

## FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Titolo VI del D.Lgs. 385/1993, Testo Unico Bancario, e relative disposizioni di attuazione)

### “Intermediazione in Cambi”

#### Sezione 1 - Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica	<b>BANCA PROFILO S.p.A.</b> soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Arepo BP S.p.A.
Gruppo Bancario di appartenenza	Gruppo Bancario Banca Profilo
Codice ABI	n. 3025.4
Numero di iscrizione all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia	Banca Profilo è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia ed è iscritta al n. 5271 dell'Albo delle Banche
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese	n. 09108700155
Sede Legale	Via Cerva 28 - 20122 Milano
Sede Operativa	Via Cerva 28 - 20122 Milano
Indirizzo PEC	<a href="mailto:bancaprofilo@legalmail.it">bancaprofilo@legalmail.it</a>
Sito internet	<a href="http://www.bancaprofilo.it">www.bancaprofilo.it</a>
Recapiti telefonici della struttura “Relazioni Clientela”	Telefono: <b>numero verde 800910950</b> Telefax: 02.58316057
Indirizzo di posta elettronica	<a href="mailto:relazioni.clientela@bancaprofilo.it">relazioni.clientela@bancaprofilo.it</a>

#### Dati relativi al Promotore Finanziario della Banca

Cognome e Nome:		Estremi di iscrizione all'albo:	
Sede	Telefono	e-mail	

## Sezione 2 - Che cos'è l'Intermediazione in Cambi

### Caratteristiche e rischi tipici

Per negoziazione di valuta si intende la trasformazione della valuta in un'altra valuta o di valuta contro euro. Per Contratto a termine in valuta si intende quell'operazione che permette di annullare il rischio di cambio su posizioni debitorie o creditorie future espresse in valuta diversa dall'euro, stabilendo un cambio che verrà applicato ad una data futura. Tale Contratto comporta l'impegno inderogabile ad acquistare (import-posizione debitoria) o vendere (export-posizione creditoria) un determinato importo espresso in valuta estera ad una certa data futura ad un cambio fissato all'atto del perfezionamento del Contratto.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- rischio di cambio, in quanto trattasi di operazione regolata ai cambi applicativi del momento di negoziazione;
- rischio Paese, e cioè l'impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa di situazioni politiche, calamità naturali, etc. che interessano il Paese di riferimento.

## Sezione 3 - Principali Condizioni Economiche

Le Condizioni Economiche sono indicate nella misura:

- massima, se favorevoli alla Banca;
- minima, se favorevoli al Cliente.

### 1 Condizioni operative

<b>Commissione d'intervento</b>		0,15%
<b>Data di regolamento</b> <sup>(1)</sup>		
▪ Addebito (per l'acquisto della divisa)	giorni	2
▪ Accredito (per la cessione della divisa)	giorni	2
<b>Recupero spese</b>	Euro	15,00
<b>Imposte e tasse</b>		si applicano quelle vigenti

<sup>(1)</sup> Sono i giorni lavorativi successivi alla data dell'ordine, in applicazione del calendario Forex

Il **Tasso di cambio praticato** relativo alle operazioni in valuta, disciplinate dal Contratto Quadro per la conclusione di operazioni di compravendita a pronti e a termine di valuta, è quello rilevato sui mercati valutari nella data di negoziazione dell'operazione (Data Iniziale).

## Sezione 4 - Recesso e Reclami

### Recesso. Clausola risolutiva espressa

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal Contratto, dandone comunicazione all'altra Parte, a mezzo di lettera raccomandata a/r, osservando un termine di preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Resta inteso che, in caso di recesso, le Operazioni concluse prima di tale comunicazione resteranno disciplinate ad ogni effetto dalle norme del Contratto. In caso di scioglimento, per qualsiasi ragione o causa intervenuto, del rapporto relativo al Conto Corrente, il Contratto si intenderà, in ogni caso, automaticamente risolto con effetto immediato.

La Banca può recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente.

La Banca potrà risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., il Contratto e/o ciascuna o tutte le Operazioni in essere, intendendosi per tali quelle la cui Data di Regolamento sia successiva alla data di risoluzione del Contratto e/o di ciascuna o tutte le Operazioni in essere, in caso di inadempimento, anche parziale, del Cliente dell'obbligo di corrispondere o consegnare, alla relativa scadenza, un qualsiasi importo, anche in valuta, dovuto in base ad una o più Operazioni o in base al Contratto. Resta inteso che, in tale ipotesi, la risoluzione si verificherà di diritto quando la Banca comunicherà per iscritto al Cliente che intende valersi della presente clausola risolutiva espressa.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

N.ro 15 (quindici) giorni.

### Reclami

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può presentare un reclamo all' **Internal Audit** della Banca stessa per lettera raccomandata A/R, presso l'indirizzo della sede legale della Banca risultante dal Registro delle Imprese, o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica [reclami@bancaprofilo.it](mailto:reclami@bancaprofilo.it).

La Banca deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Se accolto, la Banca comunica al Cliente il tempo necessario per risolvere il problema.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta dalla Banca entro i 30 (trenta) giorni, prima di ricorrere al giudice, deve esperire uno dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, così come previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come successivamente modificato ed attualmente in vigore. Si evidenzia che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione previsto dalla norma precedentemente richiamata costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Cliente può rivolgersi all'*Arbitro Bancario Finanziario* o ABF (si veda la "Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario") qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- l'importo richiesto non è superiore a 100.000 euro (se il Cliente chiede una somma di denaro);
- senza limiti di importo, se il Cliente chiede soltanto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza);
- la controversia è relativa a operazioni o comportamenti successivi al 31 dicembre 2008;
- non siano trascorsi più 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca, ferma restando la possibilità per il Cliente di presentare un nuovo reclamo alla Banca, successivamente alla scadenza di detto termine di 12 (dodici) mesi, al fine di poter adire l'ABF;
- la controversia:
  - ✓ non sia stata sottoposta all'autorità giudiziaria, fatta eccezione per i ricorsi proposti all'ABF entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010;
  - ✓ rimessa a decisione arbitrale;
  - ✓ non sia oggetto di altre procedure di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge promosse dal ricorrente o al quale questi abbia aderito, salvo il caso del fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa. In questo caso il ricorso può essere proposto anche qualora sia decorso il termine di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca;
  - ✓ non sia oggetto di un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione pendente.

Il Cliente può rivolgersi all'ABF solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la Banca.

<b>Legenda</b>	
<b>Acquirente/Venditore</b>	<i>La parte acquirente/venditrice dell'Ammontare in Valuta, indicata accanto a tale termine nella Nota d'Ordine relativa a ciascuna Operazione</i>
<b>Arbitro Bancario Finanziario</b>	<i>Sistema di risoluzione delle liti tra i Clienti e le Banche e gli altri Intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe.</i>
<b>Cambio a Pronti</b>	<i>Il tasso di cambio "a pronti" tra la Valuta e la divisa in cui è espresso il Controvalore, indicato accanto a tale termine nella Nota d'Ordine relativa a ciascuna Operazione in cambio a Pronti.</i>
<b>Cambio</b>	<i>Prezzo di una moneta di un paese espresso in termini di un altro paese</i>
<b>Cambio a Termine</b>	<i>Il tasso di cambio "a Termine" tra la Valuta e la divisa in cui è espresso il Controvalore, indicato accanto a tale termine nella Nota d'Ordine relativa a ciascuna Operazione in cambio a Termine.</i>
<b>Cliente</b>	<i>Il soggetto meglio indicato in epigrafe.</i>
<b>Consumatore</b>	<i>La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta</i>
<b>Conto Corrente</b>	<i>Il Conto Corrente e il/i Conto/i Corrente/i in valuta meglio specificati in epigrafe, relativi al Contratto di Conto Corrente bancario concluso dal Cliente con la Banca antecedentemente alla sottoscrizione del Contratto e destinati al regolamento, mediante addebito o accredito degli importi corrispondenti, degli importi in valuta oggetto delle Operazioni concluse ed eseguite tra le Parti ai sensi del Contratto.</i>
<b>Contratto</b>	<i>Il Contratto Quadro.</i>
<b>Controvalore</b>	<i>Per ciascuna Operazione, il controvalore (espresso in una divisa diversa dalla Valuta) dell'Ammontare in Valuta, indicato accanto a tale termine nella relativa Nota d'Ordine.</i>
<b>Controvalore Anticipato</b>	<i>Per ciascuna Operazione, in ogni caso di recesso o risoluzione per causa imputabile al Cliente, o comunque per evento verificato in capo al Cliente, secondo quanto previsto dall'art. 7, l'importo, espresso nella divisa diversa dalla Valuta, necessario per acquistare a termine (qualora il Cliente sia Venditore) o vendere a termine (qualora il Cliente sia Acquirente) alla data di scioglimento anticipato, l'Ammontare in valuta sul mercato al cambio tra le due divise, come rilevato dalla Banca, per scadenza la Data di Regolamento.</i>
<b>Data Iniziale</b>	<i>Con riferimento a ciascuna Operazione, il giorno, indicato accanto a tale termine nella relativa Nota d'Ordine, in cui è conclusa l'Operazione.</i>
<b>Data di Regolamento</b>	<i>Con riferimento a ciascuna Operazione, la valuta dell'addebito/accredito in Conto Corrente; è la data indicata accanto a tale termine nella relativa Nota d'Ordine. Qualora una Data di Regolamento non sia un Giorno Lavorativo, la stessa verrà posticipata al Giorno Lavorativo immediatamente successivo; qualora tuttavia la Data di Regolamento originariamente fissata cada in un mese e la posticipazione comporti il passaggio al mese successivo, la Data di Regolamento verrà anticipata al Giorno Lavorativo immediatamente antecedente a quello indicato.</i>
<b>Giorno Lavorativo</b>	<i>Qualunque giorno lavorativo bancario, nel quale le divise oggetto dell'Operazione vengono negoziate in Italia, secondo quanto indicato giornalmente nelle pubblicazioni ufficiali del Forex italiano. Qualora, in relazione a ciascuna Operazione, una scadenza non cada in un Giorno Lavorativo, tale scadenza si intende posticipata al Giorno Lavorativo immediatamente successivo; in tale ultima evenienza, qualora la scadenza originaria cada in un certo mese e la sua posticipazione ne comporti il passaggio al mese successivo, tale scadenza sarà anticipata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente quello originariamente stabilito.</i>
<b>Negoziazione</b>	<i>Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese.</i>
<b>Nota d'Ordine</b>	<i>Con riferimento a ciascuna Operazione, l'ordine conferito dal Cliente alla Banca, inviato con le modalità previste dal Contratto.</i>
<b>Operazione</b>	<i>Ogni singola operazione di compravendita a Pronti o a Termine di ammontari in Valuta, secondo quanto specificato nella relativa Nota d'Ordine, che potrà venire posta in essere dalle Parti in conformità al Contratto.</i>
<b>Operazione in cambio a Pronti</b>	<i>L'operazione con Data di Regolamento fino a due giorni lavorativi dalla Data Iniziale; tramite la negoziazione di valuta a Pronti si intende di norma trasformare una valuta (es. l'euro) in un'altra valuta (es. sterlina).</i>
<b>Operazione in cambio a Termine</b>	<i>L'Operazione con Data di Regolamento successiva al secondo giorno lavorativo dalla Data Iniziale.</i>
<b>Operazioni</b>	<i>L'Operazione in cambio a Pronti e l'Operazione in cambio a Termine.</i>
<b>Parte</b>	<i>la Banca o il Cliente, singolarmente indicati.</i>
<b>Parti</b>	<i>la Banca e il Cliente, congiuntamente indicati.</i>
<b>Valuta</b>	<i>Moneta diversa da quella della Banca negoziatrice per ciascuna Operazione, la divisa indicata accanto a tale termine nella relativa Nota d'Ordine.</i>
<b>==</b>	<i>Condizione non prevista o operatività non consentita dalla Tipologia di conto.</i>